

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6577 del 13/12/2018
Oggetto	Concessione per occupazione di un'area del demanio idrico del fiume Marecchia, sponda destra, in località Ponte Verucchio ĩ Comune Verucchio (RN) ad uso agricolo prato permanente. Pratica RN16T0002.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6844 del 13/12/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che sono state presentate le seguenti istanze, corredate degli elaborati tecnici:

1. in data 22/02/2016 assunta a prot. n. PG.2016.115678 in data 23/02/2016 dalla sig.ra Lotti Loredana in qualità di titolare

dell'Azienda Agricola Lotti Loredana CF.LTTLDN54M63H294Q, P.I. 03687430409 con sede a Poggio Torriana (RN) in via Polverella n. 3;

2. in data 26/02/2016 assunta a prot. n. PG.2016.126773 in data 26/02/2016 dal sig. Ottaviani Giancarlo in qualità di imprenditore agricolo CF.TTVGCR48E18L797P, P.I. 01506010402 con sede a Verucchio (RN) in Via Casetti n.400;

VISTO che entrambi gli istanti hanno chiesto in concessione l'occupazione dello stesso terreno demaniale, nel comune di Verucchio (RN) in località Ponte Verucchio, per uso agricolo, con le seguenti quantificazioni:

- mq 5.927,00, come indicato nell'elaborato grafico allegato all'istanza di concessione della ditta Lotti Loredana, a firma del tecnico geom. Massimiliano Pagnoni iscritto al Collegio dei geometri di Rimini al n.1325;

- mq 4.995,00, come indicato nell'elaborato grafico allegato all'istanza di concessione della ditta Ottaviani Giancarlo, a firma del tecnico geom. Davide Filippucci iscritto al Collegio dei geometri di Rimini al n.1118;

ACCERTATO che entrambe le aree di cui sopra, pur essendo state rappresentate con superfici differenti, identificano la medesima area demaniale, individuata catastalmente nel comune di Verucchio (RN) al Foglio 15 mappale 191/parte e al Foglio 12 mappale 115/parte ricompresa fra il confine demaniale antistante la particella n. 6 del foglio 15 dello stesso comune e la sponda destra del fiume Marecchia;

DATO ATTO che l'area è stata pubblicata, ai sensi dell'art.22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 92 del 6/4/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né ulteriori domande in concorrenza;

RITENUTO di provvedere all'assegnazione dell'area demaniale con procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004 s.m.i.;

DATO ATTO che con note n. PGDG/2018/11854 del 24/08/2018 e n. PGDG/2018/11855 del 24/08/2018 sono stati trasmessi gli inviti a presentare offerta per partecipare alla procedura concorsuale, invitando le ditte concorrenti a far pervenire la loro offerta entro le ore 12.00 del giorno 24/09/2018;

DATO ATTO del verbale redatto il giorno 26/09/2018 da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto;

CONSIDERATO che l'offerta sulla base del canone annuo più alto è stata presentata dell'Azienda Agricola Lotti Loredana CF.LTTLDN54M63H294Q, P.I. 03687430409 con l'importo di € 206,00;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico ricevuto con PGDG/2017/0010223 del 26/09/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n.2921 del 22/09/2017, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000), in quanto ricade nei pressi del Sito di Importanza

Comunitaria "IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";

VISTO l'esito positivo della pre-valutazione d'incidenza rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, ricevuta con nota prot. n. PGDG/2018/7792 del 25/05/2018, nella quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione.

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa:

- che la concessione relativa all'occupazione di un terreno demaniale, nel comune di Verucchio (RN) in località Ponte Verucchio, per uso agricolo a "prato permanente", possa essere assentita;

- di fissare il canone per l'annualità 2018 in € 206,00, di cui sono dovute per l'anno in corso solo due mensilità corrispondenti a € 34,33;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 04/09/2018 ricevuto con protocollo PGDG/2018/12618 del 12/09/2018;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

b) l'importo relativo alle due mensilità dell'anno 2018 pari a € 34,33;

d) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere all'Azienda Agricola Lotti Loredana CF.LTTLDN54M63H294Q, P.I. 03687430409 con sede a Poggio Torriana (RN) in via Polverella n. 3, nel rispetto dei diritti dei terzi, la concessione relativa all'occupazione di un terreno demaniale per mq 5.927,00, per uso agricolo prato permanente, nel comune di Verucchio (RN) in località Ponte Verucchio, identificata catastalmente al comune di Verucchio (RN) al Foglio 15 mappale 191/parte e al Foglio 12 mappale 115/parte ricompresa fra il confine demaniale antistante la particella n. 6 del foglio 15 dello stesso comune e la sponda destra

del fiume Marecchia, così come riportato negli elaborati tecnici a firma del tecnico geometri Massimiliano Pagnoni iscritto al Collegio dei geometri di Rimini al n.1325 identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2023;

4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

5. di stabilire nella misura di € 206,00 il canone per il 2018, ma che per l'anno in corso sono dovute solo due mensilità corrispondenti a € 34,33, già versate;

6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'art.8 L.R. 2/2015;

7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quelle già corrisposte, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;

8. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno versate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707 intestati a Regione Emilia-Romagna STB - Romagna

9. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;

10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

15. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto

è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

16. di stabilire:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

18. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A.R. al concessionario.

Il Responsabile
Unità specialistica
Progetto Demanio Idrico

Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, a favore dell'Azienda Agricola Lotti Loredana CF.LTTLDN54M63H294Q, P.I. 03687430409 con sede a Poggio Torriana (RN) in via Polverella n. 3.

(Pratica SISTEB n. RN16T0002)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Marecchia di mq. 5.927,00 c.a. da destinare ad uso agricolo "prato permanente", sita nel comune di Verucchio (RN), in loc. Ponte Verucchio.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati tecnici e cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 206,00, ma per l'anno in corso sono dovute solo € 34,33 (pari a due mensilità).

c. Il canone per i successivi anni è fissato in € 206,00.

d. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

e. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 250,00 in relazione al versamento effettuato in data 29/11/2018. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

f. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a

discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano nel seguito le prescrizioni tratte dal Nulla Osta ricevuto con PGDG/2017/0010223 del 26/09/2017 per i soli fini idraulici emanato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si assumono come prescrizioni idrauliche nel presente disciplinare:

- "1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.*
- 3. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*
- 4. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.*
- 5. Si rimanda all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.."*

Articolo 6

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DALLA PRE-VALUTAZIONE DI INCIDENZA

SUL SIC IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia

Si riportano nel seguito le prescrizioni tratte dal Nulla Osta della pre-valutazione d'incidenza ricevuta con PGDG/2018/7792 del 25/05/2018

emanato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna che si assumono come prescrizioni particolari nel presente disciplinare:

- 1. l'area sia utilizzata a prato permanente;*
- 2. non sia tagliata o danneggiata la vegetazione arborea ed arbustiva autoctona presente nel luogo;*
- 3. sia lasciata non coltivata una fascia di 20 m. lato fiume per la crescita di vegetazione spontanea, da sfalciare una volta all'anno tra il 1 settembre e il 28 febbraio.*

Inoltre, per la corretta conduzione del prato permanente si ritiene di dover sottolineare l'importanza del rispetto delle normative del settore agricolo in presenza di corpi idrici e le Misure Specifiche di Conservazione del SIC IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia (Delibera di Giunta Regionale n.79 del 28 gennaio 2018)...

Eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011."

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.